



COMUNE DI GROMO

Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO GRATUITO DEL COMUNE DI GROMO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 03/04/2013

Articolo 1 Patrocinio del Comune

1. Il Comune è un ente a finalità generale ai sensi degli articoli 3, comma secondo e tredici, del D.Lgs. 267/2000 che cura gli interessi e promuove lo sviluppo della propria comunità, esercitando tutte le funzioni che non siano espressamente attribuite ad altri soggetti.

2. Il Comune sulla base di quanto prevedono gli articoli 118, ultimo comma, e articolo 4, comma 2, della Costituzione, dello Statuto Comunale, ma anche ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 267/2000, riconosce il ruolo che i cittadini, le formazioni sociali e in generale la società civile svolgono nel perseguimento di finalità di interesse generale così da assicurare il pieno sviluppo della persona umana per il concorso al progresso materiale e spirituale della società.

3. Il Comune, riconoscendo quindi l'esistenza e la potenzialità delle autonomie sociali in modo da valorizzare adeguatamente il ruolo insostituibile delle realtà espressive, favorisce quindi l'iniziativa dei cittadini, organizzati in gruppi o associazioni, per lo svolgimento di attività di rilevanza sociale e culturale che siano rivolte alla collettività.

4. Per il raggiungimento di tali scopi, il Comune si avvale, tra gli altri, dell'istituto del gratuito patrocinio.

5. Per gratuito patrocinio si intende il riconoscimento del valore istituzionale, civile, sociale, culturale, scientifico, artistico, storico, educativo, turistico, sportivo ed ambientale dell'iniziativa proposta.

6. Attraverso il patrocinio il Comune riconosce il sostegno, la promozione o l'adesione ad iniziative o manifestazioni organizzate da soggetti terzi, ritenute meritevoli di apprezzamento per le loro finalità, contenuti e modalità.

Articolo 2 Beneficiari

1. Il patrocinio come sopra definito può essere riconosciuto a:

- soggetti pubblici o privati operanti sul territorio senza fini di lucro (associazioni, enti, istituzioni, organizzazioni, comitati, fondazioni, etc.) che, in forza del loro rilievo istituzionale, scientifico, economico, culturale, notorietà e struttura sociale posseduti, diano garanzia di correttezza e validità dell'iniziativa;
- soggetti di chiara fama e prestigio.

2. Per iniziative organizzate da enti o associazioni esterne al territorio comunale, o che si svolgano all'esterno del territorio comunale, il patrocinio può essere concesso quando le stesse abbiano rilevanza per il Comune o ne promuovano l'immagine, il prestigio, la cultura, la storia, le arti e le tradizioni;

3. Sono escluse dalla concessione di patrocinio le iniziative e le manifestazioni:

- dalle quali derivino utili per il soggetto promotore se non nei limiti dell'autofinanziamento della manifestazione;
- palesemente non coincidenti con le finalità del Comune;
- che siano promosse da partiti o movimenti politici, da organizzazioni, comunque denominate, che rappresentino categorie o forze sociali, nonché da ordini e collegi professionali, ad esclusivo fine di propaganda, o per finanziamento della propria struttura organizzativa;
- che costituiscano pubblicità o promozione di attività finalizzate prevalentemente alla vendita, anche non diretta, di opere, prodotti o servizi, di qualsiasi natura;
- che direttamente o indirettamente promuovano o sponsorizzino iniziative lesive dell'immagine dell'Amministrazione.

Articolo 3 Vantaggi connessi alla concessione del Patrocinio

1. Il Comune può assicurare il proprio sostegno mediante la concessione di patrocinio gratuito;

2. Per patrocinio gratuito si intende una forma simbolica di adesione o apprezzamento del Comune, con la possibilità per il beneficiario di fregiarsi dello stemma comunale dell'Ente, senza l'assunzione di oneri finanziari a carico dell'Amministrazione Comunale.

3. La concessione di patrocinio è accordata esclusivamente per la manifestazione o iniziativa per la quale si è presentata istanza e non è estesa ad eventuali edizioni successive dell'attività.

Articolo 4 Concessione del patrocinio

1. Il patrocinio gratuito è accordato dalla Giunta Comunale con proprio atto motivato.

2. La concessione del patrocinio non comporta l'esenzione del pagamento delle tariffe per l'utilizzo delle sale di proprietà comunale, né dell'imposta per le affissioni pubblicitarie relative all'iniziativa, che sono assoggettate al pagamento secondo le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia.

3. La mancata comunicazione dell'accoglimento dell'istanza entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza all'ufficio protocollo equivale a diniego.

Articolo 5 **Procedura per il rilascio del patrocinio gratuito**

1. Per ottenere il patrocinio il richiedente deve inoltrare, a mezzo posta, fax oppure e-mail domanda scritta al Comune almeno 30 giorni prima della data di svolgimento della manifestazione o iniziativa. E' facoltà dell'Amministrazione prendere in esame istanze pervenute dopo tale termine.

2. L'istanza deve contenere tutti gli elementi utili per consentire all'Amministrazione di valutarne l'ammissibilità; in particolare deve riportare:

- la data della manifestazione;
- l'esatta descrizione del soggetto richiedente e della sua attività statutaria;
- il programma dettagliato della manifestazione o iniziativa;
- gli obiettivi e la motivazione della manifestazione o iniziativa;
- ogni altra notizia utile.

3. La Giunta Comunale, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, esamina la richiesta e dispone in merito.

4. Integrazioni o modifiche sostanziali dell'istanza, rappresentano una nuova istanza.

5. Il riconoscimento del patrocinio viene formulato con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

Articolo 6 **Decadenza e sanzioni**

1. L'Amministrazione Comunale può recedere dalla concessione del patrocinio, al fine di tutelare la propria immagine, qualora venga riscontrato il mancato rispetto delle condizioni indicate nel presente regolamento e nel provvedimento di concessione.

2. Nel caso di dichiarazioni mendaci relative alla tipologia, allo svolgimento ed alle finalità dell'iniziativa, alla natura del soggetto organizzatore, ovvero all'utilizzo della dicitura "patrocinio" e dello stemma comunale, ovvero a modalità di impiego degli stessi non conformi al presente regolamento, è altresì inibita, per il soggetto richiedente, la possibilità di ricevere ulteriori patrocini per un periodo fino ad un massimo di 5 anni, fatto salvo il riscontro di ulteriori responsabilità di ordine penale e civile.

Articolo 7 **Obblighi dei patrocinati e utilizzo dello stemma comunale**

1. I promotori e gli organizzatori dell'iniziativa che ottiene il patrocinio del Comune sono autorizzati formalmente a farne menzione negli atti dopo averne ricevuto comunicazione ufficiale da parte dell'Ente.

2. Il conferimento del patrocinio vincola il soggetto beneficiario a citare il riconoscimento in tutte le forme di diffusione dell'iniziativa (inviti, carta intestata, comunicati stampa, sito web, locandine, manifesti, opuscoli, prodotti editoriali, etc.), accompagnando lo stemma comunale con la dicitura "con il Patrocinio del Comune di Gromo" e l'eventuale indicazione dell'assessorato di riferimento.

3. Lo stemma comunale deve essere apposto sul materiale promozionale o documentale indicato al comma precedente in adeguata evidenza e comunque con pari rilievo rispetto ad altri eventuali emblemi o luoghi di enti pubblici patrocinatori dell' iniziativa.

Articolo 8

Responsabilità

1. La concessione del patrocinio non coinvolge il Comune di Gromo in alcuna forma di responsabilità connessa con l'evento patrocinato, né nei riguardi degli organizzatori, né nei riguardi del pubblico e nei confronti di terzi.

Articolo 9 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento diventa esecutivo dalla data di pubblicazione all'albo pretorio della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.